

Richiesta di parere consultivo presentata alla Corte EFTA da parte del Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechtenstein (Tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein) su decisione del detto Tribunale del 15 giugno 2000 nella causa del Dr Jürgen Tschannett

(Causa E-6/00)

(2001/C 49/13)

Il Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechtenstein (Tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein), con decisione del 15 giugno 2000, ha presentato alla Corte EFTA una richiesta di parere consultivo nella causa del Dr Jürgen Tschannett, pervenuta alla cancelleria della Corte il 21 giugno 2000, in merito alle seguenti questioni:

1. Se la regola dello studio professionale unico, che, ai sensi della legge nazionale del Liechtenstein, si applica a tutti i medici senza eccezione, e, in particolare, se l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento dell'8 novembre 1988 sulle professioni mediche, il quale dispone che: «Un medico può esercitare la sua professione come libero professionista, individualmente o in associazione con altri, solo se titolare di una licenza che lo autorizza a farlo, e a condizione di essere egli stesso il solo a lavorare per suo conto nello studio professionale in questione. Un medico non può esercitare, né individualmente né in associazione con altri, in più di uno studio.» sia compatibile con il SEE e/o con l'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) del 2 maggio 1992.
2. Se la risposta alla prima domanda è nel senso che la regola dello studio professionale unico, così come stabilita all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento dell'8 novembre 1988 sulle professioni mediche, è fondamentalmente compatibile con l'accordo SEE, il tribunale vorrebbe sapere se ciò non significhi comunque che, nei singoli casi, si deve tenere conto delle attività mediche specialistiche esercitate da un medico del lavoro, in modo tale da permettere le necessarie eccezioni per tali specifiche attività, che non richiedono uno «studio medico» nell'accezione comune del termine.

Richiesta di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dall'Arbeidsretten (il Tribunale del lavoro della Norvegia) il 27 settembre 2000 nella causa Landsorganisasjonen i Norge (Federazione norvegese dei sindacati), e Norsk Kommuneforbund (Sindacato norvegese degli impiegati municipali) contro Kommunenes Sentralforbund (Associazione norvegese delle autorità locali e regionali) e altri

(Causa E-8/00)

(2001/C 49/14)

L'Arbeidsretten (il Tribunale del lavoro della Norvegia) ha presentato alla Corte EFTA una richiesta di parere consultivo nella causa Landsorganisasjonen i Norge (Federazione norvegese dei sindacati), e Norsk Kommuneforbund (Sindacato norvegese degli impiegati municipali) contro Kommunenes Sentralforbund (Associazione norvegese delle autorità locali e regionali) e altri, pervenuta alla cancelleria della Corte il 2 ottobre 2000, in merito alle seguenti questioni:

Sul campo di applicazione dell'articolo 53 dell'Accordo SEE

- 1a. Se un contratto collettivo produca o meno, in linea di principio, tra i membri che vi partecipano dalla parte dei datori di lavoro, effetti vincolanti che possano essere considerati alla stregua di un «accordo tra imprese» ai sensi dell'articolo 53 dell'Accordo SEE.
- 1b. Se la conclusione di un contratto collettivo da parte di un'organizzazione di datori di lavoro costituisca una «decisione di un'associazione di imprese» ai sensi dell'articolo 53 dell'Accordo SEE.
- 1c. Se un comune sia un'«impresa» ai sensi dell'articolo 53 dell'Accordo SEE qualora, nella sua qualità di

datore di lavoro, sia vincolato da un contratto collettivo senza esserne parte.

- 2a. Se una disposizione di un contratto collettivo con finalità diverse da quelle dell'aumento del salario e del miglioramento delle condizioni di lavoro possa ricadere nel campo di applicazione dell'articolo 53 dell'Accordo SEE.
- 2b. In caso di risposta affermativa alla domanda *sub* 2a: quali condizioni deve soddisfare tale disposizione?
3. Se le disposizioni dei contratti collettivi relative ai regimi di pensioni integrative di gruppo, quali la disposizione della clausola 2.1.8, paragrafi 2, 3 e 4 del contratto collettivo di base per i comuni ecc. per il periodo 1998-2000 rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 53 dell'Accordo SEE.

Sul divieto contenuto nell'articolo 53 dell'Accordo SEE

4. Se la condizione, contenuta in un contratto collettivo, che un regime di pensioni integrative di gruppo si fondi su di un sistema di finanziamento che non discrimini in base al genere, condizione questa soddisfatta da un solo fornitore, sia o meno compatibile con l'articolo 53 dell'Accordo SEE.

- 5a. Se la disposizione contenuta in un contratto collettivo che prevede che l'offerta di regimi di pensioni integrative da parte di una compagnia di assicurazioni ad un datore di lavoro deve essere approvata dai rappresentanti delle parti del contratto collettivo sia o meno compatibile con l'articolo 53 dell'Accordo SEE.
- 5b. In caso affermativo: la valutazione di compatibilità potrebbe avere esito diverso nel caso in cui per la suddetta approvazione fosse necessaria l'unanimità tra le parti?
6. Se la disposizione contenuta in un contratto collettivo che impone, come condizione per il trasferimento da un regime di pensioni integrative ad un altro, che il nuovo prodotto assicurativo sia stato approvato, tacitamente od espressamente, da un organismo di diritto pubblico sia compatibile con l'articolo 53 dell'Accordo SEE.
- 7a. Se le disposizioni dei contratti collettivi che prevedono che il cambiamento del fornitore di un regime di pensioni integrative sia sottoposta alla condizione che il datore di lavoro, prima di prendere la decisione relativa al cambiamento, abbia già concluso separatamente, previa l'approvazione dell'organismo di diritto pubblico che gestisce il programma di trasferimento, un accordo sui trasferimenti reciproci tra i regimi pensionistici, siano compatibili con l'articolo 53 dell'Accordo SEE.
- 7b. In caso affermativo: la valutazione potrebbe avere un esito diverso nel caso in cui l'inserimento negli accordi relativi al trasferimento non potesse avvenire prima dell'adozione della decisione relativa al cambiamento?
8. Se la somma delle disposizioni di un contratto collettivo, quali le disposizioni della clausola 2.1.8, paragrafi 2, 3 e 4, del contratto collettivo di base per i comuni ecc. per il periodo 1998-2000, possa essere considerata incompatibile con l'articolo 53 dell'Accordo SEE, nonostante nessuna delle disposizioni, presa singolarmente, rientri nel campo d'applicazione del divieto ivi contenuto.

Sull'interpretazione dell'articolo 54 dell'Accordo SEE

9. Se un'associazione di comuni, che è un'associazione d'interessi ed un'organizzazione di datori di lavoro, quale l'associazione norvegese delle autorità locali e regionali, possa essere considerata come un'«impresa» ai sensi dell'articolo 54 dell'Accordo SEE nel contesto della negoziazione di contratti collettivi.
10. Se un'impresa, ammettendo che si trovi in «posizione dominante», possa concludere, per il passaggio ad un nuovo fornitore del regime pensionistico integrativo, un accordo o applicare condizioni quali quelle stabilite nella clausola 2.1.8, paragrafi 2, 3 e 4, del contratto collettivo di base per i comuni ecc. per il periodo 1998-2000, a prescindere dall'articolo 54 dell'Accordo SEE.

Ricorso presentato il 21 dicembre 2000 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia

(Causa E-9/00)

(2001/C 49/15)

Il 21 dicembre 2000, l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Peter Dyrberg, in qualità di agente dell'Autorità di vigilanza EFTA, 74, Rue de Trèves, B-1040 Bruxelles, ha presentato ricorso davanti alla Corte EFTA contro il Regno di Norvegia.

La ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi che incombono su di esso in virtù delle seguenti disposizioni dell'Accordo SEE:

— articolo 16, applicando due diverse forme di vendita al dettaglio: una per la birra con un contenuto alcolico compreso tra il 2,5 % e il 4,75 % in volume, prodotta principalmente a livello nazionale, che può essere venduta fuori dai punti vendita del Monopolio statale sul vino e gli alcolici («Vinmonopolet»); un'altra per le altre bevande alcoliche con lo stesso contenuto alcolico, per lo più importate da altri Stati membri del SEE, che invece possono essere vendute solamente attraverso tale Monopolio, e

— articolo 11, applicando misure più restrittive in relazione alle licenze di servire bevande alcoliche con un contenuto alcolico compreso tra il 2,5 % e il 4,75 % in volume, per lo più importate da altri Stati membri del SEE, rispetto a quelle relative alle licenze di servire birra, prodotta principalmente a livello nazionale, non essendo tali misure necessarie e proporzionate rispetto all'obiettivo di tutela della salute pubblica consacrato nell'articolo 13 dell'Accordo SEE.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi adottati a sostegno:

— L'articolo 16 dispone che venga effettuato un riordinamento dei rispettivi monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, in modo che non sussistano discriminazioni fra cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati EFTA per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.